



I.I.S.S. "DON MILANI PERTINI - E. MORANTE"

Sede di Grottaglie:

Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo) **Istituto Tecnico Tecnologico** (Logistica e Trasporti)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e per i Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale
Corso Istruzione Adulti (Amministrazione, Finanza e Marketing - Servizi Socio Sanitari)

Sede di Crispiano:

Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera e Servizi Culturali e dello Spettacolo
Corso Istruzione Adulti "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera"

Via XXV Luglio n. 89, 74023 Grottaglie (TA) - Tel. 0995661026 - Corso Umberto I - Crispiano (TA) Tel. 099611313
Ambito PUG0000023 Codice scuola TAIS04700T - C.F. 90287460738 - Codice IPA 7CYTCUK9 - Codice Univoco MQ7LJ5
E-mail: tais04700t@istruzione.it; Pec: tais04700t@pec.istruzione.it - Sito Web: www.donmilanipertinimorante.edu.it

Grottaglie, data del protocollo

IISS DON MILANI-PERTINI-MORANTE
Prot. 0019190 del 17/09/2026
I-1 (Uscita)

Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Signori Genitori
Al personale Docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al RSPP
All'Albo online
Al sito istituzionale - Amministrazione Trasparente
Alla bacheca Argo

**OGGETTO: PROTOCOLLI ORGANIZZATIVI - DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E NELLE AREE DI PERTINENZA
DELL'ISTITUTO – A.S. 2026/2027 - PROTOCOLLI ORGANIZZATIVI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

VISTA la Legge 584/1975 - *Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico* - art. 7

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);

VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" Commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975)

VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;

VISTA la Legge 31 ottobre 2003, n.306. - ART. 7;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);

VISTA la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

VISTO il Decreto Ministero della Salute - Circolare 17 dicembre 2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;

VISTI gli Atti dell'm Accordo STATO – REGIONI in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04;

VISTO il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce, al c.1 dell'art. 4, che: *"(Tutela della salute nelle scuole) - 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".* Con i successivi c.2 e c.3 si estende il divieto alle sigarette elettroniche stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato;

CONSIDERATA l'organizzazione complessiva di questa istituzione scolastica ed i locali utilizzati dagli uffici e servizi dello stesso;

RITENUTO che l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da funzionari, dipendenti di questo Istituto debitamente incaricati;

CONSIDERATO che:

- compito fondamentale della scuola è promuovere negli studenti e in tutta la comunità scolastica comportamenti e stili di vita sani, maturi e responsabili, orientati al benessere della persona, alla qualità della vita, al rispetto della convivenza civile e alla legalità;
- il fumo, in tutte le sue forme, rappresenta un grave rischio per la salute e contrasta con la missione educativa della nostra scuola, che mira a promuovere stili di vita sani e responsabili;

DECRETA

il DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO per l'anno Scolastico 2026/2027.

Il divieto si applica non solo al consumo di sigarette tradizionali, ma anche all'uso di sigarette elettroniche e di prodotti simili, in conformità con le disposizioni legislative attualmente in vigore.

In tale prospettiva, l'Istituto si prefigge di:

- prevenire l'insorgenza dell'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere o almeno ridurre il consumo;
- garantire un ambiente salubre e sicuro, conforme in materia di tutela della salute;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative ed educative sul tema;
- favorire la collaborazione con famiglie, enti ed istituzioni del territorio, condividendo obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- rendere la scuola un ambiente sano, inclusivo e rispettoso della persona e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Articolo 1 – Oggetto del divieto

È fatto assoluto divieto di fumare, comprese sigarette elettroniche e prodotti simili:

- **in tutti i locali interni dell'edificio scolastico** (comprese aule, laboratori, uffici, servizi igienici e spazi comuni);
- **in tutte le aree esterne di pertinenza dell'Istituto** (comprese scale antincendio, inclusi ingressi, cortili, campi sportivi e giardini);

Il divieto si applica, in qualsiasi orario (anche durante l'intervallo e al di fuori dell'orario scolastico) **a chiunque** si trovi, a qualsiasi titolo, nei locali dell'Istituto e nelle aree di pertinenza (studenti, docenti, personale ATA, genitori, visitatori, esperti esterni, ditte in appalto, ecc.).

- Per le studentesse e gli studenti, sorpresi a fumare all'interno dell'Istituto, si procederà a notificare immediatamente, senza indugio, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora ai tutori e/o affidatari, l'infrazione commessa. Infatti ai sensi dell'art. 2 della Legge 689/81: *«Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto»*.

Gli **studenti trasgressori**, oltre alla **sanzione pecuniaria**, saranno soggetti a **sanzione disciplinare**. I genitori saranno immediatamente informati dell'infrazione.

- I dipendenti della scuola che non osservino tale divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti**. Allo stesso modo anche gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della comprensione del disvalore dell'azione commessa, irrogabile secondo procedura prevista nel Regolamento di Istituto.
- Nel caso in cui una studentessa o uno degli studenti, frequentante l'Istituzione scolastica fosse sorpreso/a ad introdurre illecitamente e/o a commerciare e trafficare, all'interno dell'Istituto scolastico, sostanze assolutamente vietate dalla normativa, si procederà senza indugio, oltre alla sospensione dall'attività didattica, alla immediata denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni e/o alle forze di polizia).
- Giova evidenziare a tutto il personale e agli studenti che, oltre a non essere assolutamente consentito fumare, la Legge n. 28 dicembre 2015, n. 221 *«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»* pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016, cosiddetta *“green economy”*, ha introdotto il divieto di *“abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”* con conseguenti multe e ammende per chi non rispetta tale divieto.

Articolo 2 – Sanzioni

- Come espressamente previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 *«Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico»*, modificata a sua volta dall'art. 52 comma 20 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 189 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 96 del Decreto Legislativo 507/1999 (la citata normativa è consultabile e scaricabile in bibliografia), tutti i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa e al pagamento di una somma minima di €. 27,50 fino ad un massimo di €. 275,00, oltre a costituire comportamento rilevante sul piano disciplinare con conseguente sanzione disciplinare comminabile sia per le studentesse e gli studenti sia per dipendenti a seguito della contestazione degli addebiti. A norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981 n. 689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.
- La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini/e fino ad anni dodici di età. In questo caso la sanzione partirà da un minimo di €. 55,00 fino ad un massimo di €. 550,00.
- Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione, non fanno rispettare le disposizioni, sono a loro volta soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da un minimo di €. 200,00 fino ad un massimo di €. 2.000,00.

Articolo 3 - Modalità di pagamento delle sanzioni

- Il personale dell'Istituto non è autorizzato a riscuotere direttamente l'importo della sanzione.
- Il pagamento deve avvenire esclusivamente attraverso i canali previsti:
 - presso la **Tesoreria Provinciale dello Stato**;
 - presso banche o uffici postali, utilizzando il **modello F23** dell'Agenzia delle Entrate, con **codice tributo 131T**;
 - tramite **bollettino di conto corrente postale** intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, con causale: *"Infrazione divieto di fumo – IIS "Don Milani Pertini E.Morante di Grottaglie"*
- Il trasgressore è tenuto a consegnare alla Segreteria dell'Istituto copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
- In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto procederà all'inoltro del rapporto al Prefetto, come previsto dalla legge.

Articolo 4 – Personale preposto al controllo e modalità di irrogazione delle sanzioni

- In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 *«Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici»* e in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, il Dirigente scolastico, è obbligato ad individuare i responsabili o preposti, ossia incaricati dell'accertamento, dell'applicazione e della vigilanza del divieto (generalmente responsabili di plesso e personale scolastico individuato).
- I preposti non possono, se non per oggettivo impedimento o giustificato motivo, rifiutare tale designazione. In ogni caso la motivazione, ben argomentata, dovrà essere comunicata formalmente per iscritto.
- Nel caso in cui il Dirigente scolastico non abbia proceduto alla designazione e nomina dei soggetti incaricati all'accertamento e al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al Dirigente stesso vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.
- I funzionari preposti, individuati a seguito di decreto, avranno i seguenti compiti:
 - vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi e divulgativi, da collocarsi all'interno dell'Istituzione scolastica, in posizione ben visibile a tutti e nei luoghi dove vige il divieto;
 - vigilare sul rispetto e osservanza del divieto;
 - contestare immediatamente le infrazioni verbalizzando il tutto su apposita modulistica predisposta;
 - notificare, direttamente o per tramite del Dirigente scolastico o in sua assenza del suo delegato, la trasgressione commessa alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
- Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
- Il pagamento, potrà essere effettuato, presso le Tesorerie Provinciali oppure in Banca o ancora presso gli Uffici postali, con apposito bollettino sul c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale inserendo nella causale: *"infrazione divieto di fumo"*, come espressamente previsto dal punto 10 e 11 dell'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004 o, in alternativa, presso la Banca o Uffici postali utilizzando l'apposito modello dell'Agenzia delle Entrate F23, con il seguente codice tributo 131T, con la seguente causale: *infrazione divieto di fumo – Istituto Professionale "Elsa Morante" di Crispiano*.
- È assolutamente vietata ogni riscossione diretta della sanzione amministrativa irrogata da parte dell'Istituto sia mediante coordinate bancarie IBAN o peggio ancora dal personale scolastico.

- I trasgressori, inoltre, dovranno consegnare una copia della ricevuta prodotta comprovante l'esito dell'avvenuto pagamento, presso la Segreteria scolastica dell'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
- I preposti dovranno necessariamente procedere a notificare immediatamente, senza indugio, l'infrazione della norma, contestando al trasgressore la violazione della normativa antifumo.

Essi dovranno, dunque:

- redigere il verbale di accertamento, in triplice copia, mediante la modulistica appositamente fornita dall'Amministrazione scolastica, con numerazione progressiva. Ad ogni preposto verrà consegnato una propria numerazione;
 - identificare il trasgressore; se non lo si conosce personalmente si chiederà di esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, es. carta di identità, patente etc.
 - prendere nota delle esatte generalità e l'indirizzo di residenza, da trascrivere a verbale;
 - nel caso in cui il trasgressore dovesse rifiutarsi di fornire le generalità e non collaborare allontanandosi, si deve cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni oculari disponibili; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*;
 - individuare l'ammenda da comminare e irrogare;
 - consegnare al trasgressore (facendolo firmare per presa conoscenza) una copia del verbale di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino postale di versamento delle somme o delle alternative procedure sopra illustrate;
 - nel caso in cui il trasgressore sia identificato e conosciuto e si rifiuti comunque di firmare e ricevere il verbale, si inserisce l'annotazione: *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*;
 - consegnare la seconda/terza copia all'Ufficio di segreteria scolastica che apporteranno i timbri della struttura.
- In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, come nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di farsi identificare fornendo le proprie generalità, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione delle Autorità preposte all'osservanza del divieto.
 - La segreteria scolastica tratterrà una copia conservandola agli atti, mentre trasmetterà la terza copia alla Prefettura per i relativi adempimenti. Decorso i termini di 60 giorni per il pagamento della multa, l'Istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, Autorità competente, per le successive iniziative di riscossione forzata.
 - Il verbale potrà essere consegnato a mano, annotando in calce l'avvenuta consegna o, in alternativa, l'Istituto scolastico potrà prevedere la spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio/residenza del trasgressore tramite raccomandata A/R o analoga ed equipollente forma di notifica (anche per Posta Elettronica Certificata qualora si conosca l'indirizzo), il cui importo delle spese di spedizione gli sarà addebitato, aggiungendolo alla sanzione da pagare. Le Istituzioni scolastiche richiedono esclusivamente il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica, come da procedura sopra descritta.

Ai sensi dell'art. 4, co.1, lett. b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, il Dirigente Scolastico individua, nei diversi plessi dell'Istituto, i responsabili preposti all'applicazione della vigilanza sul divieto di fumo di seguito indicati:

GROTTAGLIE plesso sede centrale	Prof.ssa Giuseppina Tatullo - Prof.ssa Carmela Vadalà - Prof.ssa Maria Antonietta Marangi
GROTTAGLIE sede di Via Grandi	Prof.ssa Annamaria Manigrasso - Cinzia Ieva

CRISPIANO sede Cacace	Prof. Cosimo Caliendo - Prof.ssa D'Onghia Marilena
CRISPIANO sede di Via Martina	Prof.ssa Amalia Di Nardo - Prof. Fabio Frisino
CRISPIANO sede Giovanni XXIII	Prof.ssa Loredana Antonacci - Prof.ssa Novella Caputo

I responsabili preposti, delegati dal Dirigente Scolastico alla vigilanza sul divieto di fumo, hanno il compito di:

- verificare la corretta apposizione dei cartelli informativi in luoghi ben visibili;
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- contestare e verbalizzare le infrazioni;
- notificare, direttamente, alle famiglie le infrazioni commesse dagli alunni in relazione alle disposizioni della presente direttiva.

I collaboratori scolastici, nell'orario di servizio, **sono tenuti** a garantire la loro presenza vigilante nelle zone di competenza, segnalando eventuali trasgressioni ai responsabili della vigilanza sul divieto di fumo.

Il I e il II Collaboratore del DS, i Responsabili di plesso, i collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni. In particolare, il personale docente è chiamato a sviluppare opera di sensibilizzazione illustrando agli alunni il senso e le novità dei più recenti provvedimenti legislativi, mostrando i cartelli apposti nella scuola, richiamando gli alunni a vigilare essi stessi su eventuali violazioni commesse sia nella scuola che fuori.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti al pagamento della somma prevista ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 584/1975, nonché dell'art. 52, co. 20 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 1, co. 189 della Legge n. 311/2004.

Articolo 5 – Disposizioni finali

Il rispetto del divieto di fumo costituisce un atto di responsabilità civile e di tutela della salute collettiva.

Con la collaborazione di tutti sarà possibile garantire un ambiente scolastico sano, sicuro e rispettoso delle persone. La presente Direttiva entra in vigore con effetto immediato a partire dalla data di emissione e viene resa nota a tutta la comunità scolastica mediante apposita circolare, nonché pubblicazione all'Albo e sul sito istituzionale.

Si allegano:

- modulistica per verbalizzazione delle infrazioni (Verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo, fac-simile di trasmissione al prefetto di copia del verbale)

Articolo 6- Ricorso

Si rammenta che, una volta accertata l'infrazione, irrogata la sanzione (multa) e compilato il verbale, l'unica Autorità amministrativa competente a ricevere scritti e memorie difensive, entro il termine perentorio di giorni 30 dall'avvenuta notifica, è il Prefetto. Eventuali ricorsi e rimozioni, pertanto, potranno essere depositati all'ufficio protocollo della Prefettura. Il trasgressore, in alternativa, può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Angela Scatigna

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa